

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5651 del 03/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A" per l'attività di magazzino, lavaggio e asciugatura di cassette portacontenitori.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5784 del 30/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.19636/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A" per l'attività di magazzino, lavaggio e asciugatura di cassette portacontenitori.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-2172 del 02/05/2023 adottata da Arpae per l'impresa "COOPSERVICE SOC.COOP.P.A." per l'impianto ubicato in comune di Cavriago – via Lama n.19/B - provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP di Cavriago ad ARPAE SAC in data 11/06/2025, e acquisita al protocollo con PG/104921 – pratica Sinadoc n.19636/2025 – inviata dal legale rappresentante della "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A" (P.IVA 00310180351) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via Rochdale n.5 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di magazzino, lavaggio e asciugatura di cassette portacontenitori svolta presso l'impianto ubicato in comune di Cavriago - via Lama n.19/B - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Precisato che la domanda di modifica di AUA di cui al protocollo PG/104921 dell'11/06/2025 è stata richiesta per l'aggiunta di un nuovo punto di scarico denominato S5 in pubblica fognatura di acque reflue industriali costituite da acque di lavaggio di cassette portacontenitori e per il mantenimento del punto di scarico denominato S2 in pubblica fognatura solo per le acque reflue domestiche;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/110412 del 18/06/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;

- in data 06/08/2025, al protocollo PG/142297, e in data 30/09/2025, al protocollo PG/171991, è stata acquisita documentazione integrativa alla domanda di AUA;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Cavriago (PG/153846 del 29/08/2025) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001561-2025-P del 22/08/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A" per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di magazzino, lavaggio e asciugatura di cassette portacontenitori in Comune di Cavriago - Via Lama n.19/B - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A" (P.IVA 00310180351), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Cavriago - via Lama n.19/B - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (art. 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art.272 del D.Lgs. n. 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che il presente atto ha l'effetto di sostituire la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2023-2172 del 02/05/2023, e i relativi allegati *"Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue industriali inclusive delle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06"* e *"Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico"*, dalla data di comunicazione di attivazione del nuovo punto di scarico S5 in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura"*
- *Allegato D "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art.8, comma 4/comma 6 della Legge n.447/95)"*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Cavriago ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cavriago e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Nello stabilimento in oggetto la Ditta svolge attività di magazzino con ricezione merci, stoccaggio, prelievo e spedizione di beni farmaceutici per le aziende ospedaliere.

La Ditta è autorizzata con atto DET-AMB-2023-2172 del 02/05/2023 allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura in cui sono recapitate le acque generate da due lavatrici destinate al lavaggio di mop unitamente ad acque reflue domestiche da servizi igienici. Con la presente modifica la Ditta comunica di dismettere le lavatrici e pertanto le relative acque reflue industriali da esse generate non saranno più generate. Lo scarico S2 in pubblica fognatura verrà mantenuto per il solo scarico di acque reflue domestiche da servizi igienici.

La Ditta inoltre prevede nel sito l'introduzione di attività di lavaggio e asciugatura, tramite una macchina automatica, di cassette portacontenitori, provenienti da aziende ospedaliere, al fine della loro igienizzazione. All'interno della macchina vengono igienizzate solo cassette che non presentano sversamenti da farmaci. Il lavaggio prevede il solo utilizzo di acqua calda. Le acque reflue industriali, costituite dalle acque di lavaggio, saranno scaricate in pubblica fognatura in un nuovo punto di scarico denominato S5, unitamente alle condense derivanti dall'aspirazione del vapore proveniente dalla lavacassette, il troppo pieno dell'autoclave a servizio della lavacassette e le condense del compressore a servizio dell'impianto.

Le acque reflue industriali, prima dello scarico in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento depurativo.

A servizio dello stabilimento sono presenti quattro ulteriori punti di scarico (S1, S2, S3 ed S4), in pubblica fognatura, di seguito elencati:

- S1 da acque reflue dei servizi igienici e da acque reflue derivanti dai condizionatori e dall'addolcitore, ad uso civile, a servizio esclusivo degli uffici;
- S2 da acque reflue dei servizi igienici;
- S3 da acque reflue dei servizi igienici;
- S4 da acque reflue dei servizi igienici e da reflui di condensa dei condizionatori in uso agli spogliatoi aziendali.

Tali acque reflue, recapitate nei punti sopra citati, sono classificate come acque reflue domestiche e pertanto risultano sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

Nelle aree cortilive esterne non vengono svolte attività e non vengono stoccati materiali che possano originare acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia e pertanto le acque ricadenti su tali superfici possono essere escluse dall'applicazione della DGR 286/2005.

La planimetria di riferimento è la Tavola acquisita al protocollo di Arpae PG/171991 del 30/09/2025 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

- 1) La Ditta deve dare comunicazione ad Arpae, al comune di Cavriago e ad Iren Acqua Reggio srl della data di prevista attivazione dello scarico in pubblica fognatura al punto S5, con almeno 7 giorni di anticipo.
- 2) Dalla data di attivazione del punto di scarico S5, di cui al punto precedente, non possono più essere

scaricate acque reflue industriali in pubblica fognatura al punto di scarico S2.

- 3) Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S5 è fissato in 4.500 m³.
- 4) Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S5 è fissato in 21 m³.
- 5) Lo scarico S5, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 6) Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S5 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 7) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 8) I reflui prodotti e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 9) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 10) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 11) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 5.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Pratica Sinadoc n.19636/2025

ALLEGATO D

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

La Ditta "**COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A**" è autorizzata a svolgere le attività di pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi negli impianti ubicati in comune di **Cavriago – via Lama n.19 – Loc. Corte Tegge** – provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MACCHINA LAVACASSETTE CON ACQUA CALDA	2000	10,5	10	----	----	(*)

(*) Per tale emissione non vengono fissati inquinanti nè limiti in quanto il lavaggio viene effettuato con il solo utilizzo di acqua calda. La ditta è inoltre esonerata dalla tenuta del registro degli indicatori in quanto non vengono utilizzati prodotti sgrassanti ma solo acqua calda.

Relativamente all'emissione nuova **E1**, la Ditta "**COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A**", dovrà espletare le procedure previste dall'autorizzazione generale:

- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime**, dei dati relativi alle emissioni (1 campionamento nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti nuovi autorizzati potranno essere concesse da questa ARPAE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte di ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale non può considerarsi valida nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Pratica Sinadoc n.19636/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dallo Studio di Impatto Acustico allegato alla domanda, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, si evince il rispetto del limite assoluto di immissione di classe V e il rispetto del criterio differenziale di immissione - non applicabilità. Pertanto l'attività svolta dalla Ditta in oggetto e le modifiche in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tenuta tuttavia a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.